

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Coordinamento Generale tecnico Edilizio

ASILO NIDO
Via ALDO BALLARIN N. 42 - Roma

**INTERVENTI SULL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
D'EMERGENZA E CREAZIONE ZONA FILTRO PER
ADEGUAMENTO ALLA NOMATIVA DI SICUREZZA
ANTINCENDIO**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
COTTIMO FIDUCIARIO**

Responsabile unico del Procedimento: Ing. Pietro Paolo Mancini

CIG: ZDA1A1AEE9

CUP: F86D16000040001

Il Responsabile unico
del procedimento
Ing. Pietro Paolo Mancini

SEZIONE PRIMA NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il contratto d'appalto avrà come oggetto l'esecuzione dei lavori da eseguirsi nei locali adibiti ad asilo nido aziendale sito nell'immobile INPS della D.G. di Viale A. Ballarin 42; in particolare, riguardano interventi sull'impianto di illuminazione luci d'emergenza e la creazione di una zona filtro tra gli ambienti dedicati all'attività asilo nido ed il resto del fabbricato, come meglio indicato nell'elaborato grafico che fa parte del progetto esecutivo, per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi dei suddetti locali, ai fini del rilascio del C.P.I. da parte del Comando Provinciale dei VV.F. di Roma.
Sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite e comunque secondo le regole dell'arte.
2. Detti lavori sono più precisamente definiti:
 - nel presente Capitolato speciale d'appalto;
 - nel offerta-preventivo presentata dall'Impresa a seguito di richiesta dell'Istituto;
 - negli elaborati grafici;
 - Nel CME della parte di impiantistica elettrica ed edile.
3. Con la sottoscrizione del contratto l'Impresa dichiara la perfetta esecutività e completezza, ai fini dell'esecuzione e del risultato, dell'oggetto contrattuale, come definito al precedente punto 1.

Art. 2 - Importo

1. L'importo dei lavori è stabilito "a corpo" è pari a **€24.389,15** (euro ventiquattromilatrecentottantanove/15) IVA esclusa, di cui **€ 23.171,39** per lavori a corpo soggetti a ribasso e **€. 1.217,76** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
2. L'importo netto è quello risultante applicando la percentuale di ribasso offerta dall'Impresa, al prezzo a corpo stabilito dall'Istituto.

Art. 3 – Procedura d'affidamento

1. Ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), i lavori di cui all'oggetto verranno eseguiti tramite affido diretto.
Il motivo di tale scelta è sostanzialmente riconducibile alla necessità

di eseguire gli stessi in assenza dei bambini e quindi nel periodo estivo (Luglio e inizio Settembre) in cui le attività didattiche e ludiche dell'asilo sono ferme per il periodo di vacanze estive.

L'esigenza di eseguire i lavori in un lasso di tempo ristretto unitamente all'esiguità dell'importo, hanno condotto alla scelta di eseguire i lavori tramite affido diretto.

Nell'ipotesi non fosse possibile eseguire i lavori nel periodo estivo, sarà necessario eseguirli nel periodo di ripresa dell'attività dell'asilo , ma limitando l'esecuzione dei lavori ai soli giorni di sabato e domenica in cui i bambini non sono presenti o, in alternativa, durante la pausa delle festività Natalizie.

La procedura di scelta si articolerà nel seguente modo:

- a) Preliminarmente in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza, la S.A., se lo riterrà opportuno, effettuerà una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare una platea dei potenziali affidatari più ampia rispetto al numero di operatori a cui richiedere l'offerta;
- b) la S.A., in base a quanto previsto dall'art 123 del R.A.C. dell'Istituto individuerà, nell'ambito dei potenziali affidatari identificati con l'indagine di mercato, almeno n. 3 operatori economici di provata capacità tecnica;
- c) La S.A. chiederà agli operatori economici individuati di presentare offerta scritta per l'esecuzione dei lavori indicati. A detta richiesta saranno allegati:
 - il presente capitolato speciale;
 - il modello di dichiarazione sostitutiva del possesso, da parte dell'Impresa, dei "requisiti generali" di cui all'art. 80 del d.Lgs 50/2016 (Modello A);
 - il modello di offerta (Modello B);
 - il modello attestato di sopralluogo (modello C)
 - il computo metrico estimativo;
 - il DVRR – Documento di valutazione dei costi per la sicurezza;
 - gli elaborati grafici.
- c) Entro i termini indicati nella richiesta e facendo riferimento alla richiesta medesima, gli operatori economici presentano offerta scritta per l'esecuzione dei lavori indicati utilizzando il modulo predisposto (modello B) e allegano:
 - la dichiarazione sostitutiva in merito al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (come da modello A);
 - l'attestazione di sopralluogo (come da modello C) sottoscritta dal funzionario INPS preposto e contestuale ricevuta della documentazione tecnica fornita su supporto magnetico.
- d) L'affidamento avverrà in base al criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, c. 4 lett. a), del D.lgs. 50/2016 mediate ribasso

sull'importo posto a base di gara ed esclusione automatica delle offerte anormalmente basse (art 97 c. 8 del Codice).

- e) Trattandosi di importo inferiore a €. 40.000,00 il versamento del contributo all'Autorità dei contratti pubblici (ora ANAC), come da "Deliberazione 5 maggio 2014", non è dovuto.
- d) Entro i 5 giorni successivi all'affidamento la Ditta appaltatrice dovrà presentare:
- 1) la certificazione d'iscrizione alla C.C.I.A.A., in originale o copia autenticata;
 - 2) la dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia;
 - 3) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - 4) il (POS) piano operativo di sicurezza di cui al punto 3.2 dell'Allegato XV al D.L.vo n°81/2008;
 - 5) il (PSS) piano sostitutivo di sicurezza di cui al punto 3.2 dell'Allegato XV al D.L.vo n°81/2008;
 - 5) la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, nei modi e nella forma indicati nel successivo art. 128;
 - 6) le garanzie assicurative C.A.R./R.C.T. nei modi e nella forma indicati nel successivo art. 12;
 - 7) la documentazione tecnica, fornita su supporto magnetico all'atto del sopralluogo, sottoscritta per accettazione.
2. Il contratto è costituito dalla "nota di comunicazione d'affidamento" inviata all'Impresa a seguito di quanto indicato al § 1, ed è operante solo a seguito della restituzione all'Istituto della nota medesima, sottoscritta per integrale accettazione dal legale rappresentante dell'Impresa.
3. Fanno parte del contratto e si intendono allegati allo stesso, anche se non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante e dell'Impresa contraente, i seguenti documenti:
- il capitolato speciale d'appalto ed i suoi allegati, restituiti dall'Impresa con l'offerta;
 - il preventivo dell'Impresa con l'annotazione dell'ulteriore ribasso della negoziazione;
 - il piano operativo di sicurezza ed il POS.
4. Il contratto, per quanto non in contrasto con quanto indicato al precedente paragrafo, è comunque soggetto alla disciplina dei LL. PP., quale il D.Lgs 50/2016, il Regolamento di attuazione D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e ss.mm.ii per quanto applicabile e il capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145 per quanto applicabile.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie subappaltabili

1. Per l'esecuzione dei lavori, di importo inferiore a €. 40.000, l'Impresa deve possedere i requisiti tecnico-organizzativi di cui all'articolo 90 del d.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e precisamente:
 - a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
 - b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente;
 - c) adeguata attrezzatura tecnica.

Ovvero essere in possesso di attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici (SOA) rilasciata ai sensi del D.P.R. 207/2010 per la categoria **OG1** cat I.
2. Per i seguenti lavori vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del d.m. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37 e ss. mm. ii.:
 - a) impianti elettrici;
 - b) lavori edili;

Art. 5 - Norme generali sui materiali e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.
3. A richiesta della D.L., l'Impresa è tenuta alla produzione di schede tecniche e campionature necessarie a definire le caratteristiche e la provenienza dei materiali da impiegare; qualora trattisi di materiali per cui è prevista certificazione, l'Impresa è altresì tenuta al rilascio di detta certificazione e di dichiarazione di esecuzione in conformità alla certificazione medesima.
4. I lavori non dovranno impedire o limitare la piena e sicura attività in essere nell'edificio e la funzionalità dei relativi impianti; le zone di lavoro dovranno essere opportunamente segregate e gli interventi che comportino limitazioni delle aree e/o temporanei "stacchi" d'impianti devono essere concordati col D.L.

5. Oltre quanto suindicato, è a carico dell'Impresa l'eventuale esecuzione di lavorazioni in orari non ordinari, anche festivi.
6. L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire alla presenza continua di un direttore del cantiere o di un capo cantiere, espressamente incaricato con la firma del verbale di consegna lavori: in assenza del titolare dell'Impresa, tutte le comunicazioni e disposizioni a lui rivolte s'intenderanno rivolte al titolare medesimo.

Art. 6 - Consegna e inizio dei lavori – Termini per l'ultimazione - Penali

1. I lavori saranno consegnati con verbale redatto dal D.L. alla presenza del Legale rappresentante dell'Impresa e da egli sottoscritto.
2. L'appaltatore deve trasmettere al D.L., prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.
3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **30** (Trenta) naturali consecutivi e decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel caso fosse necessario eseguire i lavori di sabato e domenica, in assenza dell'attività dell'asilo, si procederà all'esecuzione durante i suddetti giorni, con interruzione durante i giorni lavorativi infrasettimanali, fino alla concorrenza di giorni 30 (trenta) non consecutivi.
4. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari **all'2 per mille** dell'ammontare netto contrattuale.

Art. 7 – Sospensioni e Proroghe

1. Qualora cause di forza maggiore come circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'Impresa può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'Impresa.
2. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

Art. 8 - Anticipazione del prezzo e pagamenti

1. L'appaltatore si impegna ad adeguarsi agli obblighi previsti dal decreto

ministeriale 3 aprile 2013 n. 55, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze recante "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche" relativo alle modalità di trasmissione delle **fatture in formato elettronico**. Come previsto dal decreto la trasmissione delle fatture elettroniche destinate all'Istituto deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) nel quale l'INPS è individuato con il codice univoco IPA: **UF5HHG**. Resta fermo che le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente:

- Il Codice Identificativo di Gara (CIG);
 - Il Codice Unico di Progetto (CUP).
2. In deroga a quanto previsto dall'art. 8, comma 3 bis, della Legge 27 febbraio 2015, n. 11 e dell'art 35 comma 18 del Codice dei contratti, data l'esiguità dell'importo non sono previste somme a titolo di anticipazione.
 3. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.
 4. Il pagamento del corrispettivo dell'appalto, subordinato all'acquisizione di DURC in corso di validità, avverrà in **unica soluzione** al termine dei lavori, previo presentazione di **fattura in formato elettronico** (vedere precedente comma 1), entro 30 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'Impresa (vedere successivo articolo 27).
 5. Il pagamento del corrispettivo dell'appalto non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
 6. Ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso e quindi non inferiore a 24 mesi.
- Si seguiranno le disposizioni di cui all'art. 11 del presente capitolato.

Art. 9 - Revisione prezzi

Tenuto conto della durata dei lavori, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 10 - Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze di ogni allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo **resta fisso e invariabile** senza che possa essere

invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli altri documenti progettuali o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
3. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
4. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sulla lettera d'invito e la contabilizzazione è effettuata applicando all'importo complessivo (della sicurezza) una percentuale pari alla quota parte di lavori eseguita.

Art. 11 - Lavori in economia

La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali (al netto del ribasso d'asta) per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'Operatore stesso, con le modalità previste dall'articolo 179 del Regolamento di attuazione.

2. Qualora l'elenco dei prezzi unitari contrattuali non comprenda le lavorazioni oggetto di prestazioni in economia si procederà nei termini seguenti:

- a) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da " Prezzi informativi dell'edilizia - Impianti elettrici - DEI Roma, tipografia del Genio Civile", relativamente alle diverse categorie di lavorazione, edizione vigente alla data di scadenza di presentazione delle offerte, ovvero, in difetto, dai prezzi di mercato (ad eccezione della mano d'opera che dovrà essere dedotta dal bollettino ufficiale provinciale);
 - b) aggiungendo una percentuale per spese generali;
 - c) aggiungendo infine una percentuale per utile dell'appaltatore;
 - d) applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti;
3. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso.

4. Ai fini di cui al comma 2 le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate nelle misure minime previste dalla normativa vigente ovvero, se inferiore, **in base a quanto dichiarato dall'Appaltatore in sede di offerta.**
5. le prestazioni in economia sono a totale compenso di ogni spesa dell'Appaltatore per fornire gli operai di attrezzi ed utensili del mestiere, per il loro nolo e manutenzione, per le rilevazioni, il reperimento ed il trasporto dei materiali, e comprendono altresì gli oneri di assistenza e sorveglianza sul lavoro, nonché eventuali oneri di interessi, spese generali ed utili a favore dell'Appaltatore.
6. La liquidazione dei lavori e delle somministrazioni in economia è condizionata alla presentazione di appositi buoni, giornalmente rilasciati dal Direttore dei Lavori all'Appaltatore con indicazione delle lavorazioni eseguite.

Art. 12 – Cauzione e Assicurazioni

1. In deroga all'articolo 93, del Codice dei contratti e dell'articolo 34 del Regolamento di attuazione, non è previsto il rilascio della cauzione provvisoria.
2. Ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei contratti è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se l'aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale; tale garanzia deve essere conforme nei termini e nei modi al decreto ministeriale 12 marzo 2004 n. 123 (schema tipo 1.2);
3. Nei termini ed ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti e dell'articolo 124, comma 3, del d.P.R. n. 207/2010 è richiesta una fidejussione (bancaria, assicurativa o d'intermediario finanziario) a garanzia della rata di saldo, di importo pari alla rata di saldo, maggiorata dell'I.V.A. e del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni; tale garanzia deve essere conforme nei termini e nei modi al decreto ministeriale 12 marzo 2004 n. 123 (schema tipo 1.4);
4. L'Operatore economico deve essere dotato di garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000.

Art. 13. Modifica del contratto (varianti)

5. Con la sottoscrizione del presente capitolato e suoi allegati l'Appaltatore prende e dà atto della completezza e piena esecutività del progetto così come redatto ed appaltato. Pertanto egli non potrà, per nessun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni, in più o in meno, ai lavori assunti con presente appalto.

6. Nessuna variante può essere introdotta dall'Appaltatore se non è disposta dalla D.L., e preventivamente approvata dalla stazione appaltante, con l'osservanza delle prescrizioni e dei limiti di cui all'art. 106 del Codice dei contratti, agli artt. 10 e 11 del Capitolato Generale.
7. Non sono da considerarsi varianti, nei limiti ed alle condizioni di cui al comma precedente:
 - gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio;
 - quelle varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate, nell'esclusivo interesse dell'Istituto, al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità.
4. La valutazione delle eventuali varianti del precedente comma 2 avverrà contabilizzando in aumento le opere in variante così come eseguite, ed in detrazione le opere di progetto non più eseguite.
La contabilizzazione avverrà, nell'ordine, sulla base:
 - a) dell'elenco prezzi unitari, al netto del ribasso d'offerta;
 - b) dei "Prezzi informativi dell'edilizia – Impianti elettrici -DEI Roma, tipografia del Genio civile" relativamente alle diverse categorie di lavorazione, edizione vigente alla data di scadenza di presentazione delle offerte; detti prezzi saranno al netto delle maggiorazioni previste a vario titolo dal prezzario medesimo e saranno depurati del ribasso d'offerta;
 - c) di nuovi prezzi stabiliti con riferimento ai prezzi di manodopera, materiali, noli e trasporti indicati al precedente art. 19, mediante apposito verbale di concordamento.

Art. 14 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a. una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b. una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c. il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

- d. i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi dell'articolo 53, comma 2;
 - e. il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - f. una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:
- a. una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 44;
 - b. il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi dell'articolo 45.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
- a. dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
 - b. dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del nuovo Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c. dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 45 e 48 del nuovo Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d. da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 45 del nuovo Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
 - e. da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto

costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

- f. dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 46, comma 3 del presente CSA, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 15 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:
 - a. ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b. a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c. a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d. ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'0, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46 del presente CSA.

Art. 16 D.V.R.R. Documento di valutazione dei rischi – PSS Piano sostitutivo di sicurezza

1. Data l'esiguità degli interventi da eseguire, i lavori stessi saranno eseguiti da un'unica Ditta appaltatrice.
In tal caso, non corre l'obbligo da parte della S.A. della nomina del Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, né quello della

redazione del PSC con il quale vengono pianificate tutte le fattispecie di rischio per la salute dei lavoratori e quantificati i costi della sicurezza derivanti dallo specifico lavoro, che devono essere evidenziati non soggetti a ribasso nell'espletamento della gara.

Nella fattispecie, poiché la redazione del PSC non è obbligatoria, i costi della sicurezza per la salute dei lavoratori relativi a tutto il periodo di durata dei lavori e legati allo specifico lavoro, sono valutati attraverso il documento denominato DVRR (Documento di valutazione ricognitiva dei rischi) che fa parte dei documenti di gara ed evidenziati tra gli importi a base di gara non soggetti a ribasso.

2. L'appaltatore che risulterà aggiudicatario, avrà l'obbligo di redigere oltre al POS (Piano Operativo di sicurezza) anche il Piano sostitutivo di sicurezza (PSS) che sostituirà il PSC, in cui verranno ripresi i costi evidenziati nel DVRR e che dovrà essere consegnato alla S.A. entro 30 giorni dall'aggiudicazione alla S.A.

Art. 17 Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del medesimo Decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza (POS) deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. L'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente CSA, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'0, comma 4 del presente CSA.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano sostitutivo di sicurezza di cui all'art. 18 del presente CSA.

Art. 18 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano sostitutivo di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14 del nuovo Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

Art. 19. Subappalto

1. Ai sensi dell'art. 105 del nuovo codice dei contratti il limite del subappalto è stabilito nella misura massima del 30% dell'importo contrattuale.
2. Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all'articolo 4, comma 1, sono subappaltabili nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente di cui all'articolo 4 comma 2. Tutte le altre lavorazioni diverse dalla categoria prevalente sono scorporabili o subappaltabili a scelta dell'appaltatore, anche per intero, ferme restando il limite di cui al comma 1 e le prescrizioni di cui all'articolo 4 comma 3 del presente capitolato, con i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:
 - 1) i lavori individuati all'articolo 4, comma 3, lettera a), **possono** essere subappaltati per intero;

- 2) i lavori individuati all'articolo 4, comma 3, lettera b), **devono** essere obbligatoriamente subappaltati se l'appaltatore non ha i requisiti per la loro esecuzione.
3. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 53, comma 2 del presente CSA, alle seguenti condizioni:
- 1) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
 - 2) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
 - b) 1. di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;
 - l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
 - l'individuazione delle categorie, tra quelle previste dalla lettera di invito con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'articolo 83 del Regolamento generale;
 - b) 2. di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
 - 3) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
 - c) 1. la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - c) 2. una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause

- di esclusione di cui all'articolo 136 del nuovo Codice dei contratti;
- 4) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
 - d) 1. se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011;
 - d) 2. se l'importo del contratto di subappalto è pari o inferiore a euro 150.000, in alternativa alla documentazione di cui al precedente numero 1), l'appaltatore può produrre alla Stazione appaltante l'autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
 - d) 3. il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo.
 4. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:
 - a) l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
 - b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
 - c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
 5. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
 - a) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del nuovo Codice dei contratti, l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento);
 - b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
 - c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi

- dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - 1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - 2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente CSA.
6. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
8. Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
- 1) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
 - 2) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
 - 3) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
9. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 20 Responsabilità in materia di subappalto

- 1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei

- subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
 3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
 4. Ai sensi dell'articolo 105, comma 18, del nuovo Codice dei contratti e ai fini dell'articolo 47 del presente Capitolato speciale è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
 5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 3 lettera a), del Codice dei contratti e ai fini dell'articolo 47 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.
 6. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l'articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

Art. 21 Pagamento dei subappaltatori

1. Ai sensi del Regolamento di Contabilità dell'INPS, la Stazione appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti fatta salva la disciplina contenuta nell'articolo 105, comma 13 del nuovo Codice dei Contratti; l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono

pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. In deroga a quanto previsto al primo periodo, quando il subappaltatore o il subcontraente è una micro, piccola o media impresa, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo dei lavori da loro eseguiti; in questo caso l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. La medesima disciplina relativa al pagamento diretto del subappaltatore si applica altresì, ai sensi dell'articolo 48, comma 13 del nuovo Codice dei contratti, al subappalto di strutture, impianti e opere speciali individuati al precedente articolo 4, comma 3, lettera a), di importo superiore al 15% del totale dei lavori.

2. Ai sensi dell'articolo 105, comma 9, del nuovo Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell'Art. 53, comma 2;
 - b) all'acquisizione delle dichiarazioni di cui all'articolo 27, comma 8, relative al subappaltatore;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 4 del presente CSA.
3. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non adempie a quanto previsto.
4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
 - a) l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell'articolo 47, comma 4, lettera b);
 - b) l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1, terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato «B» al predetto Regolamento generale.
5. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

Art. 22 - Controversie

Non è ammesso il ricorso alla transazione, all'accordo bonario ed all'arbitrato: la competenza giurisdizionale è il foro di Roma.

Art. 23 - Risoluzione del contratto per inadempimento

1. In caso di inadempimento dell'Impresa, il contratto è dichiarato risolto per iscritto dal Responsabile unico del procedimento, previa ingiunzione del D.L., salvi i diritti e le facoltà dell'Istituto di richiedere i maggiori danni.
2. E' inadempimento dell'Impresa la grave violazione degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita dei lavori ovvero un ritardo rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori superiore alla durata stessa dei lavori.

Art. 24 - Ultimazione dei lavori e certificato di regolare esecuzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione.
2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di 30 giorni dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio, intendendosi approvato trascorsi due anni dalla data dell'emissione.
3. Il certificato di regolare esecuzione comprende il conto finale.

Art. 25 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento d'attuazione e al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Impresa gli oneri e gli obblighi che seguono.
 - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali;
 - b) l'assunzione in proprio, tenendone indenne l'Istituto, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
 - c) l'esecuzione di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi, compresa la confezione dei campioni;
 - d) la fornitura, qualora e come richiesta dal D.L., di fotografie a colori dello stato ante operam, dello stato post operam e dello stato in corso per lavorazioni non più ispezionabili in sede di certificato di regolare esecuzione;
 - e) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente contratto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori;

- f) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto;
 - g) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori;
 - h) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
 - i) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori;
 - l) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei;
 - m) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Impresa, restandone sollevato l'Istituto, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
2. L'Impresa è tenuta a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (ConSORZI, rogge, privati, Comune, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 26 – Cartello di cantiere

L'Impresa deve predisporre ed esporre, ove indicato dal D.L., un cartello di cantiere, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 27 – Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
- a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
 3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
 4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
 5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.